

Esente da bollo a' sensi dell'art.8 della legge 266/1991 e D.leg.460/1997.

STATUTO DELLA Fo.B.A.P.

(approvato nella seduta del C.d.A. della Fo.B.A.P. del 24.09.2003 alla presenza del Notaio Senini)

ART.1 NOME E SEDE

1.a) E' costituita ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Codice Civile la Fondazione "Fo.B.A.P. Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili - organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)" con sede in Brescia, Via Michelangelo 405. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D.lgs 4.12.1997 n° 460 la Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione ONLUS ossia Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

ART.2 FINALITÀ'

2.a) La Fondazione non ha scopo di lucro.

2.b) La Fondazione si propone esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

2.c) Scopo della Fondazione è di assistere direttamente o indirettamente i disabili mentali residenti nella città e nella Provincia di Brescia, prestando anche aiuti morali e materiali alle relative famiglie.

2.d) La Fondazione intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la creazione e la gestione di servizi assistenziali, sanitari, sociosanitari educativi e formativi, orientati a fornire risposte ai bisogni dei disabili mentali, e creando servizi di supporto alle relative famiglie.

2.e) In relazione a ciò, la Fondazione può costruire e gestire stabilmente o temporaneamente, in contro proprio o di terzi:

- attività e servizi diurni in grado di erogare specifiche prestazioni di accoglienza, di riabilitazione, di formazione, di socializzazione, di assistenza sociosanitaria, sanitaria ed educativa sotto qualsiasi forma ritenuta utile;
- servizi residenziali in grado di erogare specifiche prestazioni di ricovero e cura ai soggetti disabili mentali impossibilitati a rimanere temporaneamente o definitivamente nel proprio nucleo familiare;
- presidi ambulatoriali;
- consultori;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso le famiglie quanto presso altre strutture esterne al nucleo familiare;
- attività di formazione e consulenza.

2.f) La Fondazione potrà svolgere anche attività di beneficenza concedendo sussidi ed aiuti finanziari all'ANFFAS Brescia Onlus e ad altri Enti e Istituzioni che si occupano a diverso titolo del disagio mentale.

2.g) La Fondazione potrà sostenere ed incoraggiare con adeguate sovvenzioni finanziarie, tutte quelle attività di studio, di promozione e di divulgazione atte a sensibilizzare e potenziare l'assistenza a tali disabili ed alle loro famiglie.

2.h) Tutte le attività della Fondazione dovranno essere effettuate prevalentemente nell'ambito territoriale della Provincia di Brescia.

2.i) E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

2.l) La Fondazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. del 4.12.1997 n° 460.

2.m) Al fine del perseguimento delle finalità istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, la Fondazione può compiere qualsiasi attività mobiliare, immobiliare ed economico-finanziaria, nonché tutti gli atti e le operazioni relative ritenute necessarie e/o opportune.

ART.3 PATRIMONIO

3.a) Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalla dotazione iniziale
- da beni mobili ed immobili e da ogni altro contributo, erogazione o entrata comunque pervenuti alla Fondazione

- da ogni altro incremento derivante dalla attività economica finanziaria e patrimoniale svolte direttamente o indirettamente dalla Fondazione.

3.b) Gli utili o gli avanzi di gestione e comunque le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi istituzionali in osservanza della lettera e) comma 1 art.10 del D.Lgs..4.12.1997 N° 460.

ART.4 ORGANI

4.a) Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione
- b) il Presidente della Fondazione
- c) il collegio dei Revisori

ART.5 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

5.a) La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da sette membri che durano in carica 3 anni.

5.b) I componenti del Consiglio sono:

- il Presidente della ANFFAS Brescia Onlus
- il Presidente della Congrega della Carità Apostolica, o un suo delegato
- un membro nominato dal Vescovo pro-tempore della Diocesi di Brescia
- altri quattro membri designati dall'ANFFAS Brescia Onlus

il Presidente e il VicePresidente della Fo.B.A.P. sono nominati dal C.d.A. che li sceglie tra i quattro consiglieri nominati dall'ANFFAS Brescia Onlus ed il Presidente dell'ANFFAS Brescia Onlus.

5.c) Nel caso in cui durante il mandato venisse a mancare uno o più Consiglieri, il Consigliere mancante verrà sostituito dal soggetto che lo ha designato e durerà in carica fino alla fine del mandato dell'intero Consiglio di Amministrazione.

5.d) Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

5.e) Le cariche di Presidente, di Vice Presidente e di consigliere di Amministrazione sono gratuite salvo quanto previsto dall'art.6 del presente statuto.

ART.6 POTERI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

6.a) Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

6.b) Il Consiglio di Amministrazione provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio, in osservanza del disposto di cui alla lettera d) comma 1 dell'art.10 del D.Lgs. del 4.12.1997 n° 460. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi disposti o consentiti dalla Legge.

6.c) Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l'altro:

- approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione, anche emettendo appositi Regolamenti;
- redigere il Bilancio Preventivo e il Bilancio Consuntivo;
- vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità dell'impiego degli eventuali contributi ricevuti;
- controllare la rispondenza qualitativa dei servizi resi dalla Fondazione ai disabili assistiti, agli standard prescritti dalle autorità competenti e dagli Enti Istituzionali Nazionali e Locali. Data la peculiarità tecnica di tali controlli, il Consiglio di Amministrazione potrà assegnarne l'attuazione con apposita convenzione a organismi esterni alla Fondazione, come ad esempio l'ANFFAS Brescia Onlus ;
- deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto, le quali si considerano approvate con il voto favorevole di almeno cinque dei suoi membri.

6.d) Il Consiglio di Amministrazione con delibera presa con il voto favorevole di almeno 5 membri potrà delegare i propri poteri in tutto o in parte salvo quelli che lo Statuto e le Legge riservano alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, a uno o più Consiglieri Delegati stabilendone gli eventuali compensi, nei limiti di cui all'art.10, comma 6, lettera c) del D.lgs. 460/97.

6.e) Il Consiglio di Amministrazione con delibera presa con il voto favorevole di almeno 4 membri ha facoltà di nominare Direttori e responsabili operativi, anche di area, stabilendone mansioni e conferendo i necessari poteri.

6.f) Ha facoltà infine di nominare Comitati Scientifici, Comitati di Coordinamento dell'attività operativa, Comitati di Controllo Gestionale o Controller ed ogni altro Organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione stabilendone mansioni ed eventuali compensi.

6.g) Il Consiglio di Amministrazione è convocato:

- su iniziativa del Presidente almeno una volta al bimestre
- su richiesta motivata di almeno tre membri del medesimo

6.h) La convocazione è fatta almeno otto giorni prima della riunione, a mezzo lettera. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data fissata per la riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno

6.i) Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno quattro membri, compreso il Presidente o, in sua assenza, il vicepresidente.

6.l) Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo le diverse maggioranze sopra previste. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone che hanno sempre luogo a voto segreto.

6.m) Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario anche esterno al Consiglio. In questo caso il Segretario non ha diritto né di parola né di voto.

6.n) I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono raccolti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART.7 PRESIDENTE

7.a) Il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, il vicepresidente, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione.

ART.8 COLLEGIO REVISORI

8.a) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri designati dal Direttivo dell'ANFFAS Brescia Onlus.

8.b) Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

8.c) Il Collegio nomina nel proprio ambito e nel corso della sua prima seduta il suo Presidente che dovrà comunque essere iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti o in quello dei Ragionieri.

8.d) Ai Revisori dei Conti è affidata la vigilanza sulla gestione della Fondazione e l'accertamento della regolare tenuta contabile. A tali fini essi devono redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno.

ART.9 ESERCIZIO DELLA FONDAZIONE E BILANCIO

9.a) L'esercizio va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il Bilancio dell'esercizio.

ART.10 ADERENTI

10.a) In considerazione delle opportunità di favorire la crescita ed il consolidamento di tutte le iniziative operative della Fondazione a favore dei disabili mentali, anche attraverso il costruttivo contributo propositivo delle persone direttamente interessate ai problemi connessi, è prevista l'adesione alla Fondazione dei famigliari dei disabili assistiti e degli operatori dipendenti.

10.b) Tutti i genitori e/o parenti, entro il IV ° grado dei disabili assistiti dalla Fondazione, oltre che i tutor con un massimo di due persone per disabile, possono aderire alla Fondazione in qualità di "parente aderente".

10.c) La domanda di adesione deve essere avanzata per iscritto al Consiglio di Amministrazione che, accettandola, iscrive il suo nominativo nell'apposito registro dei "parenti aderenti".

10.d) La dimissione in via definitiva del congiunto disabile dai servizi assistenziali forniti dalla Fondazione, fa decadere l'adesione.

10.e) Del pari, tutti i dipendenti della Fondazione possono aderire alla Fondazione in qualità di "dipendente aderente". È ammessa l'adesione a questo gruppo anche delle Associazioni di Volontariato che sono convenzionate con la Fo.B.A.P. In questo caso ogni Associazione avrà il diritto di essere rappresentata nell'Assemblea di Partecipazione dei Dipendenti Aderenti da un massimo di tre volontari iscritti e designati dalla stessa Associazione di appartenenza.

10.f) La domanda di adesione deve essere avanzata per iscritto al Consiglio di Amministrazione che, accettandola, iscrive il nominativo nell'apposito registro dei "dipendenti aderenti".

10.g) La cessazione del rapporto di dipendenza per qualsiasi motivo, fa decadere tale adesione.

10.h) Per iniziativa del Consiglio di Amministrazione, almeno due volte l'anno vengono convocate almeno otto giorni prima della riunione a mezzo lettera:

- l'Assemblea di partecipazione dei "parenti aderenti"
- l'Assemblea di partecipazione dei "dipendenti aderenti"

10.i) Tali Assemblee hanno esclusivamente funzioni consultive e propositive. Nel corso di ognuna delle stesse i presenti nomineranno a maggioranza semplice

- un coordinatore della seduta
- un segretario incaricato della stesura del verbale

10.l) Il verbale di ogni riunione verrà esaminato dal Consiglio di Amministrazione il quale assumerà le proprie decisioni in merito agli argomenti eventualmente proposti, dando opportuna pubblicità alle proprie delibere in materia.

10.m) Nelle Assemblee di Partecipazione dei "dipendenti aderenti" non possono essere trattati argomenti di natura sindacale per i quali appositi istituti contrattuali sono previsti dal C.C.N.L. vigente.

ART.11 DURATA

11.a) La Fondazione è costituita senza limitazioni nel tempo.

11.b) La Fondazione si estingue con delibera del Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno 6 dei membri del Consiglio di Amministrazione.

11.c) Nel caso della sua estinzione, il patrimonio mobiliare ed immobiliare di cui la medesima è dotata, sarà devoluto a favore dell'ANFFAS Brescia Onlus, o di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale che operino a favore dei disabili mentali e del comportamento o a fine di pubblica utilità, con sede e operanti nella Provincia di Brescia sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23.12.1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART.12 NORME DI LEGGE

12.a) Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si farà riferimento alle norme del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle del D.Lgs. del 4.12.1997 n° 460.

Brescia 24 Settembre 2003